



CONSIGLIO REGIONALE

**FOGLIO DI ASSEGNAZIONE  
PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE  
(ex artt. 71 e 121 della Costituzione)**

PDL N. *71/2018*

**TITOLO**

**Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e succ. modificazioni**

**PERVENUTO IL 29.10.2019**

**PROT. N. 13938**

*All'esito positivo del primo esame di ricevibilità, ammissibilità e procedibilità di cui all'art. 59 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale*

**SI PROPONE L'ASSEGNAZIONE:**

ALLA/E COMMISSIONE/I IN SEDE REFERENTE: *I*

ALLA/E COMMISSIONE/I IN SEDE CONSULTIVA:

*L'Aquila, li 30 - 10 - 2019*

Il Direttore  
Dott.ssa Giovanna Colangelo

**SI DISPONE L'ASSEGNAZIONE:**

ALLA/E COMMISSIONE/I IN SEDE REFERENTE: *I*

ALLA/E COMMISSIONE/I IN SEDE CONSULTIVA:

*L'Aquila, li 30.10.2018*

Il Presidente



## PROGETTO DI LEGGE

(EX ARTT. 71 E 121 DELLA COSTITUZIONE)

Modifica al D.Lgs del 7 settembre 2012, n.155,

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, e succ. modificazioni.

### RELAZIONE

L'Art.121 della Costituzione Italiana prevede la possibilità per le regioni di proporre al Parlamento proposte di legge, attraverso il voto della proposta di legge da parte dei rispettivi consigli regionali. Per Illustrare questa proposta di legge al Parlamento nazionale per la sua approvazione, appare opportuno ricordare che il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, che, per quanto riguarda l'Abruzzo, a causa dei perduranti nefasti effetti del terremoto dell'Aquila, sarà attuato nel settembre 2021, comporterà gravissime difficoltà di accesso alla giustizia per cittadini per i circondari di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto.

In effetti, la riforma approvata dal Governo Monti, per l'Abruzzo, ha lasciato una vastissima zona, a confine con il Lazio ed il Molise, totalmente sfornita dei servizi giudiziari, avendo concentrato l'amministrazione della giustizia nell'arco nord-est, costituito dai Tribunali dell'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti.

Appare, perciò, del tutto evidente che tale squilibrata localizzazione dei presidi giudiziari renderà estremamente difficoltoso e costoso il servizio giustizia per centinaia di migliaia di cittadini abruzzesi, residenti in una regione avente : il 65% del territorio montuoso e collinare, una rete viaria in dissesto, una rete autostradale alquanto problematica sotto l'aspetto della sicurezza dei viadotti e delle gallerie ed una rete ferroviaria carente ed ottocentesca.

Oltretutto, la soppressione dei tribunali, così come operata dal Governo Monti, risulta in netto contrasto con il principio del massimo decentramento dei servizi assicurati dallo Stato, previsto dall'art. 5 della Costituzione, nonché con il principio di giustizia di prossimità di cui all'art.10 del trattato dell'Unione europea, come modificato dal trattato di Lisbona, per il quale anche l'amministrazione della giustizia deve essere esercitata il più vicino possibile ai cittadini.

Del resto, né l'introduzione degli sportelli di prossimità né la normativa del comma 4 bis dell'art.8 del D. Lgs. 155 /2012, aggiunto dall'articolo 1, comma 397, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, palesemente poco comprensibile ed inattuabile, possono sanare il grave vulnus, inferto della richiamata legge di soppressione dei Tribunali sub provinciali ai principi fondamentali contenuti nell'art. 5 della Costituzione e nell'art.10 del trattato dell'U.E..

Considerato che la riforma della geografia giudiziaria introdotta dal D.Lgs 155/2012, laddove ha avuto attuazione, ha causato notevoli disagi agli addetti ai lavori ed ai cittadini, senza produrre alcun giovamento all'amministrazione della giustizia sia sotto il profilo della celerità dei giudizi sia sotto il profilo della qualità delle decisioni e, tanto meno, sotto il profilo della riduzione delle spese, l'Assemblea della Regione Abruzzo propone l'approvazione della legge, come di seguito articolata.

## PROGETTO DI LEGGE

### ART. 1

Il comma 4 bis dell'art.8 del D.Lgs 155 del 7 settembre 2012, aggiunto dall'articolo 1, comma 397, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.

Dopo l'art.8 del D,Lgs 155 del 7 settembre 2012, come da ultimo modificato dal presente articolo , sono inseriti i seguenti articoli:

### ART.8 bis

- 1) In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all'art.5 Cost e del principio di prossimità di cui all'art.10 del trattato dell'Unione europea richiesta delle Regioni interessate, il Ministro della giustizia deve disporre, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali soppressi dall'art.1 del D.Lgs 155 del 7 settembre 2012, riprendano appieno la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio degli enti locali e della regione richiedente.
- 2) Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria .
- 3) Alla tabella dell'allegato 1 del D.Lgs 7 settembre 2012, n.155, che ha sostituito la tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, vengono aggiunti i Tribunali sub provinciali ripristinati ad istanza delle Regioni, con conseguente ricostituzione dei relativi circondari.

### ART. 8 ter


Entro cento giorni dalla data di stipula delle convenzioni di cui all'art. 8bis che precede il Ministro della Giustizia dovrà provvedere alla riformulazione o riapertura delle piante organiche dei Tribunali sub provinciali riattivati ed alla loro copertura.


### ART. 8 quater

#### Clausola di invarianza


1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza statale. All'attuazione si provvederà nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


  
(ANGELO SANTE)


  
John (DI MATTEO)


  
Bocchino (BOCCHIINO)

  
(MARCO VECCHIO)

  
(MONTEPARA)

  
(QUARESIMALE) CA ROCIGRUPPO

  
(D'INCECCO)

  
(LA ROSA)